

# Domanda di continuazione dell'esecuzione

Da compilare in stampatello – vedasi istruzioni sul retro

Riservato all'ufficio

Ricevuto il \_\_\_\_\_ Esecuzione n. \_\_\_\_\_

Debitore (cognome e nome o ditta; indirizzo; NPA luogo)

Indirizzo dell'ufficio d'esecuzione

Data di nascita (se nota)

Creditore (cognome e nome o ditta; indirizzo; NPA luogo)

Conto postale o bancario  del creditore  
 del rappresentante

Rappresentante del creditore  
(cognome e nome o ditta; indirizzo; NPA luogo)

IBAN

Per informazioni

N. di telefono o indirizzo e-mail

**Si domanda la continuazione dell'esecuzione in virtù del seguente documento**  
(vedasi istruzioni sul retro)

- precetto esecutivo  
 attestato di carenza di beni notificato il \_\_\_\_\_  
 attestato di insufficienza del pegno per l'esecuzione n. \_\_\_\_\_

**Se il credito è identico in tutte le posizioni a quello riportato sopra indicato, è sufficiente un rimando in tal senso nella posizione n. 1, ad esempio «Credito come da precetto esecutivo».**

Credito (titolo di credito con data o indicazione della causa del credito)	Importo (CHF)	Interesse %	Dal (data)
1			
Altre posizioni del credito			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Osservazioni

Vostro riferimento (se disponibile)

Data e firma

# Istruzioni per compilare la domanda di continuazione dell'esecuzione

Le indicazioni del presente promemoria si richiamano alla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1), alle relative ordinanze e alle direttive. **Per i casi particolari e complessi, si raccomanda di consultare le basi legali e di rivolgersi a un consulente legale.**

## Indicazioni generali sulla continuazione dell'esecuzione

Se l'esecuzione non è stata sospesa in virtù di un'opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi **venti giorni** dalla notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. Questo diritto si estingue decorso **un anno** dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l'azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.

La domanda di continuazione dell'esecuzione può essere proposta anche durante le ferie esecutive o in caso di sospensione. In ogni richiesta e corrispondenza va indicato il numero dell'esecuzione.

Il creditore può ritirare la domanda di continuazione dell'esecuzione presentata. Tuttavia, tale ritiro non può essere sottoposto a condizioni. In specie non è ammissibile il ritiro della domanda per tempo determinato nel senso che, spirato questo termine, si debba darle seguito d'ufficio. Ogni proroga concessa dal creditore dopo l'introduzione della domanda di continuazione dell'esecuzione interrompe lo svolgimento legale dell'esecuzione e vale come dichiarazione di ritiro dell'ultima domanda inoltrata.

## Foro d'esecuzione

Se dalla notifica del precetto esecutivo il debitore non si è trasferito in un nuovo circondario esecutivo, **la domanda di continuazione dell'esecuzione va presentata presso lo stesso ufficio d'esecuzione competente per la domanda d'esecuzione.**

Se è diretta contro un debitore che soggiace all'esecuzione in via di fallimento, la domanda di continuazione dell'esecuzione deve essere interposta al foro esecutivo ordinario anche ove sia basata su un'esecuzione in seguito a sequestro promossa in un altro circondario esecutivo.

In caso contrario, la domanda di continuazione dell'esecuzione deve essere presentata al nuovo ufficio d'esecuzione competente. La competenza si basa sul cosiddetto foro d'esecuzione, che dipende dal debitore ed è stabilito come segue:

- a) per le persone aventi l'esercizio dei diritti civili; il loro **domicilio**;
- b) per un'impresa:
  - i. se iscritta nel registro di commercio (persona giuridica o società): la **sede** riportata nell'ultima iscrizione del «Foglio ufficiale svizzero di commercio»,
  - ii. altrimenti: la sede principale della sua amministrazione;
- c) per le persone sotto curatela:
  - i. in caso di amministrazione di sostegno: il domicilio della persona,
  - ii. in caso di curatela di rappresentanza, di cooperazione o generale: il domicilio del curatore;
- d) per i minori: il domicilio del titolare dell'autorità parentale (di regola i genitori). Se il minore è sotto curatela: il domicilio del curatore;
- e) per i debitori senza domicilio fisso: il luogo dove soggiornano;
- f) per i debitori domiciliati all'estero:
  - i. se un'azienda si trova in Svizzera: la sede di detta azienda,
  - ii. che hanno eletto un domicilio speciale in Svizzera per l'adempimento di un'obbligazione: il luogo del domicilio speciale.

*Consiglio: consultate il sito [www.sportellodelleesecuzioni.ch](http://www.sportellodelleesecuzioni.ch) per conoscere l'ufficio competente e il relativo indirizzo in base al foro d'esecuzione oppure il sito [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch) per conoscere la sede di un'impresa iscritta nel registro di commercio.*

## Credito

Se il credito è **identico** in tutte le posizioni **a quello riportato nel precetto esecutivo, nell'attestato di carenza dei beni o nell'attestato di insufficienza del pegno** o se all'ufficio d'esecuzione sono pervenute tutte le informazioni prima della presentazione della domanda di continuazione dell'esecuzione, di modo che è presumibile che il credito gli sia noto in tutte le sue posizioni, è sufficiente un rimando in tal senso nella posizione n. 1 del credito, ad esempio «Credito come da precetto esecutivo».

Se il credito non è identico in tutte le posizioni, ad esempio in seguito a un pagamento parziale del debitore, la tabella «credito» va compilata. In tal caso vale quanto segue:

- la **causa del credito** va indicata in maniera tale che il debitore sappia il motivo della domanda di continuazione dell'esecuzione. Si può riportare ad esempio «Fattura in sospeso del 22.05.2012 per lavori di tinteggiatura» o l'indicazione del documento alla base del credito con la data, ad esempio «Multa convenzionale prevista per il contratto di collaborazione del 12.06.2012»;
- la prima posizione del credito riguarda sempre il debito originale alla base dell'esecuzione (cosiddetto credito principale). Il creditore può indicare alle posizioni successive altri crediti principali, ad esempio se l'esecuzione nei confronti del debitore riguarda diverse fatture;
- a un credito principale si può sommare un interesse di mora di cui va indicato il tasso e la data a partire dalla quale è iniziato a decorrere. Agli altri crediti, come le spese dei solleciti, gli interessi passivi, le altre spese, ecc. (cosiddetti crediti accessori) non si può aggiungere alcun interesse di mora. Se vi sono diversi crediti, è assolutamente normale che solamente per il primo si indichino gli interessi.

*La causa del credito può contenere al massimo 640 caratteri per la prima posizione e 80 per le successive.*

## Osservazioni del creditore

Il campo «Osservazioni» è ad uso libero del creditore, che deve tuttavia compilarlo nei seguenti casi:

- se vuole rendere verosimile che per la sua garanzia l'ufficio d'esecuzione deve prendere in custodia gli oggetti pignorati (art. 98 LEF);
- se intende richiamare l'attenzione dell'ufficio d'esecuzione su eventuali beni del debitore, che dovranno essere qui indicati.

## Allegati

- Il doppio del precetto esecutivo in originale, se la domanda di continuazione dell'esecuzione è basata su un precetto esecutivo rilasciato da un altro Ufficio o su un'esecuzione in seguito a sequestro promossa in un altro circondario esecutivo;
- l'attestato di carenza di beni o quello di insufficienza di pegno in originale, se costituiscono la base per la continuazione dell'esecuzione;
- un giudizio con l'attestazione che ne comprovi la crescita in giudicato, che rigetta l'opposizione, nonché la distinta delle spese relative alla procedura di rigetto per le quali il creditore ha il diritto di chiedere il rimborso al debitore;
- attestazione che non è stata promossa un'azione di inesistenza del debito, oppure che, proposta simile azione è stata ritirata o respinta definitivamente, se l'opposizione è stata rigettata solo in via provvisoria.

## Spese dell'esecuzione

Di regola le spese dell'esecuzione sono a carico del debitore, tuttavia il creditore le deve anticipare all'ufficio d'esecuzione sotto forma di pagamenti (pagamento anticipato) o tramite fattura. Ciò vale anche per le spese relative alla domanda di prendere in custodia gli oggetti pignorati presentata dal creditore.

Come contropartita, il creditore è autorizzato a chiederne il rimborso al debitore prelevandole sui primi versamenti di quest'ultimo (ossia il debitore paga anzitutto le spese dell'esecuzione e poi il credito propriamente detto).

Se le spese dell'esecuzione non vengono pagate, l'ufficio d'esecuzione può fissare un termine adeguato durante il quale sospendere la procedura. Se, allo scadere di tale termine, il pagamento non è stato ancora effettuato, l'ufficio d'esecuzione può considerare decaduta la domanda di continuazione dell'esecuzione.

## Ferie

L'ufficio d'esecuzione non può notificare avvisi di pignoramento o comminatorie di fallimento sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 al 31 luglio. Le domande di continuazione dell'esecuzione possono comunque essere presentate anche durante questi periodi.